

REGOLAMENTO ELETTORALE PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI SOCIALI DELL'ASSOCIAZIONE TERIOLOGICA ITALIANA ONLUS

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento Elettorale si applica per tutte le elezioni degli Organi Sociali e per le cariche sociali elettive previste dallo Statuto, ossia: Presidente, Segretario-Tesoriere, Direttore Responsabile della Rivista, Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori.

Art. 2 – Modalità di voto

Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali hanno luogo in un'Assemblea ordinaria indetta, di prassi, prima dello scadere del biennio anche con tale punto all'ordine del giorno, in concomitanza con un congresso dell'ATIt.

Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto ed è ammesso il voto per delega con il limite massimo di due deleghe per Socio.

È vietato ogni cumulo di cariche per evitare il quale non è consentita la candidatura multipla a più cariche elettive.

Verranno considerate valide le schede che riporteranno nome e cognome del/dei candidato/i o solamente il/i cognome/i nel caso non ci siano omonimie tra i candidati alla medesima carica. Qualsiasi altra scritta, disegno o grafo renderà nulla la scheda.

Art. 3 – Elettorato attivo e passivo

Possono votare ed essere votati esclusivamente i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali. Per votare (elettorato attivo) sarà possibile regolarizzare la propria quota associativa prima della votazione mentre per poter proporre la propria candidatura (elettorato passivo) il Socio dovrà risultare in regola con il pagamento della quota sociale che, da Statuto (Art. 4), deve risultare versata nel primo bimestre dell'anno.

Art. 4 – Candidature e tempistiche

Sono eleggibili esclusivamente i Soci, in regola con i pagamenti delle quote sociali, che abbiano reso nota la propria candidatura, con l'invio mediante posta elettronica al Segretario-Tesoriere di una dichiarazione autografa, esplicitando gli obiettivi che si intendono perseguire per l'ATIt e autocertificando la propria posizione di Socio in regola con i pagamenti delle quote.

Il Segretario-Tesoriere, oltre a promuovere accertamenti sul pagamento delle quote sociali di ciascun candidato, avrà cura di dare, mediante posta elettronica, formale comunicazione ai Soci, dopo accertamento dei requisiti di candidabilità, delle candidature pervenute e di segnalare i candidati agli elettori attraverso l'affissione dell'elenco di nominativi al seggio elettorale.

Il Consiglio Direttivo provvederà a dare comunicazione a tutti i Soci, almeno con un mese di anticipo sull'apertura del seggio elettorale, della data e dell'ora entro la quale rendere pubblica la propria candidatura.

Il CD non potrà fissare il termine di presentazione delle candidature a meno di 7 giorni dall'apertura del seggio elettorale e dovrà garantire un periodo di almeno 15 giorni quale periodo utile per la presentazione di candidature. La candidatura va inviata al Segretario-Tesoriere che provvederà, in un tempo massimo di 72 ore, in seguito ad accertamento di regolarità della candidatura stessa, a comunicarla a tutti i Soci. Le proposte di candidature non potranno essere accettate dopo la data e l'ora comunicate dal CD.

Art. 5 – Collegio Elettorale e operazioni di voto

Per le votazioni delle cariche sociali è costituito un Collegio Elettorale designato dal Consiglio Direttivo tra i Soci che costituiscono l'Assemblea dei Soci e che non risultino candidati. Al proprio interno il Collegio Elettorale elegge un Presidente e nomina due scrutatori,

Il Collegio Elettorale si insedia subito dopo la designazione da parte del Consiglio Direttivo. Quando il seggio viene aperto ne viene data comunicazione al Congresso con l'indicazione dell'orario di apertura e di chiusura giornaliero. Le votazioni avvengono in cabine elettorali o comunque in siti che garantiscano la

riservatezza dei votanti, ove vengono affissi i nominativi dei singoli candidati alle diverse cariche sociali. Le cabine o i siti devono essere in numero sufficiente per consentire un rapido svolgimento delle votazioni.

Dopo l'orario di chiusura possono votare soltanto i Soci che si trovano all'interno del seggio. I Soci con eventuali disabilità invalidanti, temporanee o permanenti, possono farsi accompagnare al seggio.

Al Socio elettore il Presidente del seggio o uno dei due scrutatori nominati consegna le schede elettorali, di diverso colore a seconda delle cariche sociali, e una penna. La penna deve venir restituita al seggio unitamente alle schede piegate. Le schede vengono inserite nelle apposite urne direttamente dal Socio elettore con la supervisione di almeno uno dei membri del Collegio Elettorale. Le urne devono risultare contrassegnate, almeno in parte, ciascuna con il medesimo colore della scheda da inserire.

Il Presidente prima di consegnare la scheda verifica l'identità dell'elettore e la sua presenza nell'elenco dei Soci aventi diritto al voto e provvede a far firmare il Socio elettore prima del ritiro delle schede. Eventuali schede non ritirate devono essere contate e segnate a margine del foglio con la dizione "non ritirata" per favorire poi il conteggio nel corso dello scrutinio. Il numero delle schede non ritirate dovrà essere verbalizzato al fine di favorire i resoconti finali delle schede e dei votanti.

Art. 6 - Scrutinio dei voti e verbalizzazione

Completate le votazioni, il Collegio Elettorale, inizia lo scrutinio pubblico. Da prima vengono enumerate le schede utilizzate per il voto e verificata la corrispondenza con il numero dei Soci votanti.

Al termine dello scrutinio viene redatto il verbale delle operazioni di voto con l'indicazione del numero dei Soci elettori aventi diritto, dei Soci votanti, delle schede valide, delle schede bianche e delle schede nulle per ciascuna carica elettorale.

Nel verbale vengono quindi indicati i voti ottenuti dai singoli candidati alle diverse cariche sociali in ordine decrescente.

Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dagli altri scrutatori.

Alla fine della verbalizzazione il Presidente del Collegio Elettorale comunica l'esito delle votazioni in Assemblea dei Soci che proclama gli eletti, che assumono contestualmente il loro ruolo operativo. I membri del Collegio Elettorale rimangono in carica fino alla conclusione delle operazioni elettorali.

Art. 7 - Elezione del Presidente

Il Presidente viene eletto con scheda separata ed unica preferenza; in caso di parità di voti fra due candidati, prevale il più anziano di età. Le schede con un maggior numero di nominativi sono considerate nulle.

Possono candidarsi alla carica di Presidente tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale (vedi Art. 3 del presente Regolamento) che siano iscritti all'Associazione continuativamente da almeno due anni.

Art. 8 - Elezione del Segretario-Tesoriere

Il Segretario-Tesoriere viene eletto con scheda separata ed unica preferenza; in caso di parità di voti fra due candidati, prevale il più anziano di età. Le schede con un maggior numero di nominativi sono considerate nulle. Possono candidarsi alla carica di Segretario-Tesoriere tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale (vedi Art. 3 del presente Regolamento) che siano iscritti all'Associazione continuativamente da almeno due anni.

Art. 9 - Elezione del Direttore Responsabile delle Pubblicazioni

Il Direttore Responsabile delle Pubblicazioni viene eletto con scheda separata ed unica preferenza; in caso di parità di voti fra due candidati, prevale il più anziano di età. Le schede con un maggior numero di nominativi sono considerate nulle. Possono candidarsi alla carica di Direttore Responsabile delle Pubblicazioni tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale (vedi Art. 3 del presente Regolamento) che siano iscritti all'Associazione continuativamente da almeno due anni.

Art. 10 - Elezione dei membri del Consiglio Direttivo

I sei Consiglieri del Direttivo sono eletti con scheda unica e con voto limitato a quattro nominativi. In caso di

parità nei risultati delle votazioni prevale il più anziano di età. Le schede con un maggior numero di nominativi sono considerate nulle. Possono candidarsi alla carica di Consigliere tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale (vedi Art. 3 del presente Regolamento) che siano iscritti all'Associazione continuativamente da almeno due anni.

Art. 11 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da due Soci e viene eletto con scheda separata ed unica preferenza; in caso di parità di voti fra due candidati, prevale il più anziano di età. Le schede con un maggior numero di nominativi sono considerate nulle. Possono candidarsi alla carica di Revisore dei Conti tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale (vedi Art. 3 del presente Regolamento) che siano iscritti all'Associazione continuativamente da almeno due anni.

Art. 12 – Decorso delle cariche sociali

Tutte le cariche sociali decorrono a partire dal 1 gennaio del nuovo biennio e devono essere rinnovate di norma prima della scadenza naturale e comunque non oltre i 6 mesi dalla scadenza naturale.

Nel caso le elezioni si svolgano entro i 6 mesi previsti dalla scadenza naturale, il CD uscente provvede a esercitare una esclusiva gestione ordinaria dell'Associazione, per garantirne la funzionalità, impegnandosi ad effettuare un passaggio formale delle consegne al nuovo CD in seguito alla proclamazione di quest'ultimo in Assemblea dei Soci.

In caso di dimissioni, o altre forme di indisponibilità alla carica, del Presidente, del Segretario-Tesoriere, del Direttore Responsabile delle pubblicazioni, di uno o più Consiglieri o uno o più Revisori dei Conti, subentrano automaticamente quei Soci che risultano successivi nel verbale redatto dal Collegio Elettorale e allegato al Verbale dell'Assemblea dei Soci che riporta in ordine di voti decrescente l'elenco dei Soci votati. A parità di preferenze prevale il Socio più anziano di età. Nel caso non vi siano Soci che abbiano acquisito voti si provvederà a votare nuovamente o convocando una Assemblea dei Soci, non necessariamente in concomitanza con un congresso, oppure attivando una procedura di voto *on-line* che sia pienamente rispondente alle indicazioni elettorali contenute nel presente Regolamento. Nessuna carica potrà rimanere vacante per più di 3 mesi. Nel caso l'ingresso di un nuovo eletto avvenga successivamente alla scadenza di metà mandato (ossia risulti trascorso almeno 1 anno dall'entrata in carica del precedente Socio dimissionario, o indisponibile alla carica, sino alla data di verbalizzazione degli esiti elettorali da parte del Collegio Elettorale), il mandato della carica elettiva non viene conteggiato al fine delle limitazioni di cui all'Art. 8 dello Statuto (rieleggibilità consecutive per Presidente e Consiglieri).